

**IL PRINCIPIO DI UMANITÀ:
UN LIMITE ALLA GIUSTIFICAZIONE DELLA PENA**
di
Rocco Neri

Abstract

"Justitia est constans et perpetua voluntas": la giustizia non appartiene all'individuo, in quanto creatura finita e precaria dal punto di vista morale. L'uomo, non cogliendo la vita nella sua azione, perde la capacità di riconoscere sé negli altri. L'unica soluzione è la fede (fides romana), quale luce che illumina la strada del destino.

Sommario:

I. Profili teorici del principio di umanità della pena. – II. La prospettiva europea. – III. Uno sguardo storico: i fondamenti di Cesare Beccaria. – IV. La definizione di giudizio. – V. Conclusioni.

I. PROFILI TEORICI DEL PRINCIPIO DI UMANITÀ DELLA PENA.

L'art. 27.3 Cost. sancisce che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Da tale comma si desume che la pena, intesa come limitazione di un diritto individuale nei confronti di chi arreca un pregiudizio o un'offesa verso un bene giuridico, ha una funzione di prevenzione, generale ovvero speciale. La sanzione penale non neutralizza le conseguenze negative dell'illecito, ma tende ad evitare la futura reiterazione di

comportamenti illeciti. Lo schema della funzione di prevenzione generale ad effetto intimidativo(o negativo) si rivolge a tutti i consociati e consiste inizialmente nella minaccia da parte del legislatore della sanzione dal contenuto afflittivo, in una successiva irrogazione della pena ed infine nella sua esecuzione.

La funzione di prevenzione speciale, che si rivolge ad un soggetto determinato, tende alla rieducazione e al reinserimento sociale del reo attraverso l'espiazione della pena in modo che il condannato possa riassorbire in sè i valori positivi della vita. Analizzando tale disposizione il verbo "tendere" sottolinea come il contenuto afflittivo della pena non debba compromettere l'autodeterminazione dell'individuo[1], quale capacità di quest'ultimo di adottare mediante il proprio libero arbitrio un comportamento riferibile alla sua personalità all'interno della realtà sociale. Il principio di umanità della pena garantisce che il potere punitivo dello Stato non offenda il diritto alla vita degli individui.

Ciò è formalizzato dall'art. 27.4 Cost. che sancisce il divieto alla pena di morte.

L'umanizzazione della pena richiama a sè i principi di retribuzione, di colpevolezza e di proporzione. Riguardo l'aspetto oggettivo della retribuzione la sanzione è il mezzo che assicura autorità alla legge, che deve produrre conseguenze negative dopo una violazione. Riguardo l'aspetto soggettivo la sanzione è meritata da chi ha commesso il fatto illecito. La pena, infatti, realizza il pieno riconoscimento della legge morale universale consistente nel riconoscimento di sè negli altri. Secondo infatti il principio di colpevolezza, l'autore del fatto tipico merita il castigo nella sua intera e concreta persona quando il fatto commesso appartiene alla sua persona e ne esprime la sua personalità in violazione della legge morale universale.

Dall'aspetto morale della retribuzione invece deriva il principio di necessaria proporzione tra malum actionis, la gravità dell'illecito, e malum passionis, il contenuto afflittivo della sanzione. Secondo tale principio, previsto dall'art.49.3 della Carta di Nizza: "le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato". Il male,

dunque, non deve corrispondere ad un male ingiusto (pena sproporzionata per eccesso) o irrisorio (pena sproporzionata per difetto). In questo modo si cerca di tutelare la dignità dell'uomo che subisce la pena. La sanzione è quindi una prescrizione che non annienta, ma avvicina l'uomo al rispetto di una regola che di per sé è stata sancita (resa sacra, dal latino sancire).

II. LA PROSPETTIVA EUROPEA.

L'art.3 Cedu sancisce che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumano o degradante". La portata del principio di umanità della pena espresso dalla Cedu è più ampia di quello enunciato dalla nostra Costituzione, in quanto il termine "trattamento" abbraccia tutte quelle misure coercitive che non possono qualificarsi come pene in senso proprio^[2]. Tale disposizione dunque tutela il reo, il condannato da un'ingiusta sofferenza fisica e da un'umiliazione morale in grado di compromettergli un diritto assoluto e la dignità umana. L'uomo, inteso come qualunque persona umana di genere maschile e femminile, deve avere sempre garanzie riguardo la sua morfologia psico-fisica e biologica.

La pena, quale strumento di coazione psicologica, dunque, non può implicare l'uso di violenza fisica (*vis corporis corpori data*). A tal proposito si ricorda la sentenza della Corte europea del 25 aprile 1978 relativa alla pratica della fustigazione adottata nell'isola di Man (il caso *Tyrer c. Regno Unito*)^[3].

Per quanto concerne la pena di morte il Protocollo n.13 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 2002 ha affermato integralmente il principio abolizionista senza possibilità di deroga da parte degli Stati.

III. UNO SGUARDO STORICO: I FONDAMENTI DI CESARE BECCARIA.

In piena epoca illuminista, Beccaria nel suo trattato contro la pena di morte, *Dei delitti e delle pene*, sostiene che la pena sia teleologicamente volta "ad impedire che il reo faccia nuovi danni ai suoi cittadini rimuovendo gli altri dal farne uguali."

Da tale affermazione emergono importanti principi del giusnaturalismo moderno. Gli uomini attraverso le loro rispettive volontà stipulano un contratto sociale (*pactum societatis*) per vedere tutelati i propri diritti naturali (vita, libertà, ecc.) che altrimenti non sarebbero garantiti nello stato presociale. I contraenti naturalmente devono cedere parte della loro libertà ad un sovrano capace di difendere i loro diritti (*pactum subiectionis*).

Beccaria, partendo da queste basi, afferma che nessun cittadino accetterebbe un contratto dove è prevista la pena di morte, in quanto si andrebbe contro il fine perseguito dal contratto stesso, ovvero la tutela della vita degli individui. La pena, oltre ad avere una funzione preventiva, deve ricucire quella frattura sociale creatasi dal danno derivante dal reato e non deve indurre l'individuo a tornare nel suo stato di natura.

L'umanizzazione della pena è testimoniata dalla supremazia del diritto naturale sul diritto positivo. La vita dell'uomo appartiene a Dio e nessun magistrato la può negare con l'applicazione della legge. Il giudice, nell'applicazione della legge e nell'eventuale irrogazione della sanzione, deve ricorrere ad un sillogismo perfetto, in cui la maggiore deve essere la legge in generale; la minore l'azione conforme o meno alla legge; la conseguenza la libertà o la pena[4].

IV. LA DEFINIZIONE DI GIUDIZIO.

Il giudizio è un momento conoscitivo dell'azione che deve garantire il rapporto con il fine[5].

L'azione umana è la vita stessa, quale fiume inarrestabile che scorre. L'azione tende

all'edonè ed il legame tra azione e fine è il giudizio[6]. Giudizio significa giudicare. Giudicare è un verbo all'infinito che esprime il carattere assoluto di tale azione: gli uomini hanno intuito la natura divina di un atto teleologicamente volto ad affermare la volontà come esigenza. Il termine "ius dicere" esprime il giudizio che permette all'animo umano di concepire il diritto come divenire. Il verbo dicere indica l'atto creativo della conoscenza, il sostantivo ius è il diritto che ha dignità di valore, quale riconoscimento e rispetto dell'essenza dell'essere. Il giudizio è quel processo che permette di far rivivere il passato e di rappresentarlo come presente[7].

"La giustizia è sete", afferma il Signore alla domanda degli Apostoli. Il termine sete accomuna la vita umana sociale e individuale ed indica l'orizzonte di senso, la ricerca della ragione. E' quella energia umana e normativa che permette di sentire il giusto e l'ingiusto nell'orizzonte dell'essere. Sete significa "Dare a ciascuno il suo".

Quindi, la giustizia è dare a ciascuno il suo. Suo è l'espressione del "Fiat aequalitas" paolino che concepisce l'uomo come artigiano della propria vita e che raccoglie i frutti dalla propria azione, dal proprio destino. Dare è un atto intenzionale ad un comportamento consapevole[8].

V. CONCLUSIONI.

E' bene ricordare che la strada per l'umanizzazione della pena è ancora in via di sviluppo. Si pensi ad esempio all'ergastolo, quale privazione perpetua della libertà personale: si prevede che dopo trent'anni l'ergastolo di regola si estingue, salvo che sussistano esigenze di prevenzione speciale accertate dal tribunale di sorveglianza, le quali dovranno essere rivalutate con periodicità annuale[9].

In conclusione, il principio di umanità della pena tende a preservare nel tempo il rapporto tra il reo e lo Stato senza che la supremazia di quest'ultimo possa irrimediabilmente compromettere l'integrità fisica e morale del condannato.

BIBLIOGRAFIA

- [1] I. Nicotra, in Rivista A.I.C. n.2/2014- "Il significato della pena", p.2.
- [2] F.C. Palazzo, in Corso di diritto penale, Giappichelli editore, Torino, 2016, p.43
- [3] F.C. Palazzo, in Corso di diritto penale, Giappichelli editore, Torino, 2016, p.45
- [4] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, p.42
- [5] P. Palumbo, *Giudicare non è pensare secondo Heidegger*.
- [6] M.G. Esposito, *Tempo, azione, giudizio*, Giuffrè, Milano 2005.
- [7]. *Ibidem*.
- [8]. M.G. Esposito, *Il sabato del villaggio*, Giuffrè, Milano, 2012.
- [9] I. Nicotra, in Rivista A.I.C n.2/2014- "Il significato della pena", p. 3.